



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del Liceo classico statale “Andrea D’Oria” di Genova**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2018**

Norme dirette a regolamentare l’ipotesi di adozioni coparentali effettuate dal partner in coppie omosessuali

ONOREVOLI SENATORI! - Il disegno di legge che intendiamo presentare alla Vostra attenzione risponde all'esigenza di fornire una specifica normativa all'ipotesi dell'adozione del figlio, anche adottivo, di una delle parti di una coppia omosessuale ad opera dell'altra parte.

Tale caso specifico al momento non è regolamentato da nessuna legge, benché, sul più generale tema delle coppie omosessuali, sia intervenuta la recente legge sulle unioni civili (Legge 76/2016). Tale legge che "istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione" e che, quindi, riconosce a tali coppie diritti analoghi a quelli coniugali, non ha tuttavia disciplinato il tema delle adozioni.

Il principio fondamentale sul quale si basa tutta la nostra proposta è rappresentato dal preminente interesse del minore.

In proposito, le fonti sovranazionali ove si ritrova tale principio sono: l'articolo 3 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo di New York del 20 novembre 1989 che ne parla per la prima volta come di «*best interests of the child*» e l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che afferma il principio secondo cui «*In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente*».

In Italia, la materia delle adozioni è disciplinata dalla legge n. 184 del 1983, successivamente modificata nel 2001, che pur non prevedendo l'ipotesi oggetto della nostra proposta, all'art. 44 disciplina una forma di ado-

zione che si basa su casi particolari. Tale adozione, diversa da quelle che presuppongono lo stato di abbandono, è stata prevista per realizzare il diritto del minore a vivere in un ambiente familiare idoneo al suo sviluppo, situazione che dovrà essere accertata dal Tribunale dei Minori.

In questo contesto sovranazionale e nazionale, si inseriscono le molteplici pronunce della Magistratura - tra cui l'importantissima sentenza della Corte di Cassazione del 2016 - che di recente hanno riconosciuto l'adozione del figlio del partner in una coppia omosessuale.

Il tipo di adozione di cui vogliamo occuparci non potrà prescindere da alcuni presupposti: l'esistenza di un'idonea relazione affettiva tra l'adottante e l'adottando e la stabilità del nuovo modello familiare rappresentato dalle unioni omosessuali - così si esprime la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - destinato ad accogliere il minore. Si è deciso quindi di stabilire una durata minima della convivenza, prima di addivenire alla domanda di adozione.

Nel nostro intento, il preminente interesse del minore assume significato anche come contrarietà a qualsiasi forma di discriminazione basata sull'orientamento sessuale.

Riconosciuto per la prima volta nella "Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea" del 14 novembre 2000, anche questo principio andrà attuato con lo sguardo rivolto principalmente ai minori. Difatti, la realtà alla quale purtroppo ultimamente si assiste è rappresentata per lo più da bambini che, per il solo fatto di vivere e crescere all'interno di un

ambiente familiare omogenitoriale, subiscono una disparità di trattamento e si trovano in condizioni di precarietà e difficoltà rispetto ai figli di coppie eterosessuali, a cui sono riconosciuti pieni diritti e massima tutela.

A tal proposito, numerosi sono stati nel tempo gli studi accademici internazionali che si sono occupati dei minori in tale contesto e tutti hanno escluso che l'ambiente omogenitoriale possa considerarsi di per sé pregiudizievole per l'interesse e per il processo di sviluppo psico-fisico del minore.

Pertanto, il nostro disegno di legge tende a riaffermare e tutelare, in piena applicazione del principio del preminente del minore, l'importanza del riconoscimento della bigenitorialità anche di due persone dello stesso sesso, fondata sul diritto dei figli ad avere due genitori che si assumono pari diritti, doveri e responsabilità.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1

*(Adozioni all'interno di una coppia omosessuale)*

1. Il figlio minore, anche adottivo, di una delle parti di una coppia omosessuale, può essere adottato dall'altra parte.

2. La parte della coppia omosessuale può richiedere l'adozione del minore solo se unita civilmente al genitore, anche adottivo dello stesso.

### Art. 2

*(Presupposti necessari all'adozione del minore)*

1. La richiesta di adozione è sottoposta alle seguenti condizioni:

a) il consenso, come disciplinato nel successivo art. 3.

b) la convivenza in maniera stabile da almeno tre anni del modello familiare composto dalla coppia e dall'adottando.

c) una serena relazione affettiva tra l'adottante e il minore.

d) l'età dell'adottante, che deve superare di almeno diciotto anni quella del minore adottando.

## Art. 3

*(Il consenso del genitore e il consenso e l'ascolto del minore)*

1. Il genitore, anche adottivo, in qualità di rappresentante legale del minore, deve esprimere il proprio consenso all'adozione.

2. Qualora il minore abbia già compiuto i quattordici anni di età, è necessario che al consenso del genitore si aggiunga il consenso del minore stesso. Il Tribunale competente può disporre anche d'ufficio l'audizione dei parenti dell'adottando fino al secondo grado di parentela.

3. Qualora il minore abbia compiuto i dodici anni di età, andrà ascoltato; nel caso in cui non li avesse ancora compiuti ma gli sia riconosciuta sufficiente capacità di discernimento, dovrà essere ugualmente ascoltato.

## Art. 4

*(Norme sul procedimento e controlli)*

1. Il Tribunale per i Minorenni del distretto in cui il minore risiede è competente a decidere sulla domanda di adozione.

2. Il Tribunale per i Minorenni verifica scrupolosamente, durante il corso del procedimento - come disciplinato dalle norme c.p.c. e dalla Legge 184/1983 - l'esistenza di tutti i requisiti elencati nell'art. 2, se ritenuto opportuno con l'ausilio dei servizi locali e degli organi di pubblica sicurezza.

3. La pronuncia definitiva sulla domanda di adozione dovrà essere preceduta dall'accertamento motivato ad opera dello stesso Tribunale per i Minorenni del preminente interesse del minore.

## Art. 5

*(Norme in caso di conflitto di interessi)*

1. La posizione del genitore, anche adottivo, del minore adottando non è ex se in conflitto di interessi con quella del minore.

2. Se richiesto da una delle parti o dal Pubblico Ministero oppure di ufficio, il Tribunale per i Minorenni competente per l'accoglimento della domanda, verifica scrupolosamente l'esistenza di un possibile conflitto d'interessi, nella fattispecie dedotta in giudizio, servendosi, se ritenuto opportuno, dell'ausilio dei Servizi Sociali Territoriali.

3. Qualora il Tribunale per i Minorenni accerti nel caso specifico un tale conflitto di interessi, nominerà un curatore speciale che sarà tenuto ad esprimere il consenso all'adozione di cui all'art. 3 per conto del minore.

## Art. 6

*(Alcuni effetti dell'adozione)*

1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data del provvedimento che la pronuncia.

2. Da questo momento, l'obbligo di mantenere, istruire ed educare il minore adottato, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 del codice civile, spetta ad entrambe le parti della coppia omosessuale.

3. Egualmente, la potestà genitoriale sull'adottato spetta ad entrambe le parti della coppia omosessuale.

## Art. 7

*(Possibili modifiche del cognome dell'adottato)*

1. L'adottante e il genitore del minore uniti civilmente possono richiedere l'aggiunta del

cognome dell'adottante a quello o a quelli dell'adottato.

2. La richiesta dovrà essere sottoscritta da entrambe le parti dell'unione civile, contenere il consenso dell'adottato qualora rispetti le condizioni di età o di riconosciuta capacità di discernimento stabilite nell'art. 3, essere motivata e rivolta ed indirizzata all'Ufficio Territoriale del Governo della provincia di residenza, che verificherà l'adeguatezza delle motivazioni nell'interesse superiore del minore adottato.

3. In seguito all'accoglimento dell'istanza di adozione, qualora il cognome del minore adottato risulti appartenere ad un genitore che abbia precedentemente perduto la patria potestà, il genitore naturale, congiuntamente al genitore adottivo, può richiedere la sostituzione del cognome suddetto con quello o quelli del genitore naturale. Tale richiesta verrà verificata nel suo rispetto del preminente interesse del minore dal Tribunale per i Minorenni.